FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
TRIBUNALE FEDERALE
Decisione n. ~~01/2026~~ 02/2026
nel Procedimento n. 001/2026

Il Tribunale Federale

riunito in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC), così composto:

Avv. Valentina Minelli - Presidente

Avv. Lorenzo Guido - Componente relatore

Avv. Biagio Terrano - Componente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 2026 (oppure all'esito dell'udienza tenutasi il 27 ottobre 2026) in ordine al deferimento della sig.ra Manola Marinai (Tess. FIC n. 00507 – Giudice Arbitro)

PREMESSO CHE

- Con atto di deferimento *ex* art. 58 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale FIC (di seguito RGF), Protocollo Procura Generale FIC n. 9 del 09/09/2026, trasmesso in pari data, la Procura Federale ha deferito la sig.ra Manola Marinai innanzi a questo Tribunale per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:
 i) art. 23 lett. a) e b) dello Statuto Federale,
 ii) artt. 1, 6 e 18 del Codice Etico della FIC,
 iii) artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale,
 iv) artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
- Con ordinanza del 18 settembre 2026 il Presidente del Tribunale Federale nominava il presente Collegio Giudicante, fissando per la discussione del procedimento l'udienza del 27 ottobre 2026.
- Con memoria difensiva depositata il 22.10.2026, la deferita sig.ra Manola Marinai, ha ricostruito il proprio percorso di attività arbitrale in ambito remiero, affermando di essere stata progressivamente esclusa dagli incarichi di maggior rilievo senza formale motivazione e di avere, in tale contesto, indirizzato alla Commissione Direttiva Arbitrale la memoria oggetto di deferimento quale esternazione, dai toni riconosciuti come eccessivi, di un disagio professionale e personale maturato nel tempo. Ha sottolineato come si tratti di un episodio isolato nell'arco di oltre trent'anni di servizio, privo – a suo dire – di reale intento ingiurioso e volto piuttosto a censurare il *modus operandi* della Commissione.

La deferita ha, inoltre, rappresentato di avere successivamente reso chiarimenti e formulato le proprie scuse formali e sincere, nonché di avere rassegnato le dimissioni dai ruoli arbitrali e tecnici, ed ha concluso chiedendo l'assoluzione ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'ammonizione in considerazione delle circostanze attenuanti dedotte.

- All'udienza del 27 ottobre 2026 con la modalità "da remoto", erano presenti, per la Procura Federale l'avv. Stefano Feltrin, e la deferita sig.ra Manola Marinai personalmente, assistita dall'avv. Edoardo Tognoni.
- Il Procuratore ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammonizione scritta *ex* art. 5, comma 1, lett. *a)* del RGF.
- L'avv. Edoardo Tognoni si è riportato alla propria memoria difensiva, ribadendo che le considerazioni, contenute nella memoria difensiva della propria assistita non sono state divulgate verso soggetti terzi alla Federazione; ha confermato, tuttavia, che le stesse sono state indirizzate anche al Presidente Federale e al Segretario Generale FIC.
- La deferita, sentita personalmente, ha ribadito quanto contenuto nella memoria difensiva ed ha evidenziato il suo stato d'animo degli ultimi tre anni in cui si è sentita emarginata nel suo ruolo arbitrale.
- Il Collegio, preso atto di quanto sopra si è riunito in Camera di Consiglio per assumere la decisione.

* * * * *

Il Collegio, all'esito della Camera di Consiglio osserva:

- con atto dell'8.9.2026 (procedimento n. Fic/2026/0004), la Procura Federale ha deferito la sig.ra Manola Marinai al Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 58.4 del RGF, contestandole la violazione delle norme citate in premessa, in relazione ai fatti denunciati dal Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale in data 25/06/2026;

- la suddetta denuncia ha ad oggetto una nota mail del 28.5.2026 redatta dall'odierna incolpata, il cui contenuto è stato ritenuto dal denunziante eccedente i limiti di continenza che devono caratterizzare i rapporti tra tesserati, con espressioni ritenute ingiuriose e lesive dell'immagine della Commissione e dei soggetti coinvolti;

- in particolare, la missiva in questione è stata redatta dalla sig.ra Marinai in altro procedimento disciplinare cui era stata sottoposta ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri, in relazione ad affermazioni espresse in lingua inglese, rivolte alla Commissione Direttiva Arbitrale dall'incolpata con mail del 21/4/26 indirizzata a soggetto terzo, a conclusione del quale le era stata irrogata la sanzione della deplorazione.

Con l'atto di deferimento la Procura ha posto la propria attenzione, in particolare, su alcune

22.12.26

locuzioni contenute nella predetta memoria difensiva del 28.05.2026, quali <<*ennesimo atto inquisitorio*>>, <<*combriccola di azzeccagarbugli*>> e <<*potere borbonico*>>, ritenute irriverenti ed ingiuriose.

Si rileva che la memoria di cui sopra conteneva, altresì, le dimissioni irrevocabili della signora Marinai dall'incarico di Giudice Arbitro.

- A seguito di quanto accertato in udienza e dall'esame della documentazione prodotta, questo Tribunale ritiene raggiunta la prova circa il fatto consistito nella formulazione scritta di espressioni lesive riconducibili alla deferita, e la sua valenza offensiva e lesiva dell'onorabilità dell'organo destinatario.

La circostanza che la memoria sia stata presentata nell'ambito di un procedimento disciplinare, in uno scritto a carattere difensivo, impone di valutare le parole utilizzate alla luce della funzione dell'atto stesso, che, tuttavia, non determina, di per sé, l'insindacabilità di ogni espressione in essa contenuta. E' d'uopo, pertanto, distinguere tra la critica, anche aspra, all'operato del Collegio dei Giudici Arbitri, e l'utilizzo di espressioni che, per il loro contenuto, per le modalità del loro impiego, risultino gratuitamente denigratorie. La giurisprudenza sportiva ha riconosciuto che le espressioni inserite in scritti difensivi non possono essere automaticamente sanzionate in ragione del solo tono polemico, dovendosi verificare se esse presentino un effettivo contenuto offensivo e se siano collegate all'esercizio della difesa. In tal senso si richiama, quale riferimento interpretativo, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 49/2017, secondo cui le affermazioni e le frasi riportate in scritti prodotti nell'esercizio del diritto di difesa, che deve potersi liberamente esplicare, incontrano l'unico limite del rispetto della dignità e del decoro altrui.

Tale principio non equivale, quindi, a riconoscere un diritto all'impiego di qualunque formulazione: il diritto di difesa tutela la possibilità di contestare i fatti, criticare le valutazioni dell'organo procedente e denunciare eventuali irregolarità, ma non rende necessariamente pertinenti o giustificate le espressioni che si risolvano in un attacco personale o in una denigrazione gratuita dei destinatari.

Nel caso *de quo*:

a) la locuzione «*ennesimo atto inquisitorio*», seppur caratterizzata da una connotazione fortemente polemica, può rientrare nell'alveo del diritto di critica genericamente rivolto al CDA, senza trascendere nell' attacco personale;

b) il riferimento al «*potere borbonico*» esprime una censura del metodo decisionale attribuito alla CDA, senza che dal solo tenore letterale sia possibile desumere un'offesa personale autonoma. Infatti, la diffamazione tutela le persone fisiche e/o giuridiche esistenti, escludendo il richiamo a

28.10.26

dinastie storiche decadute da secoli. Ne consegue, quindi, che tale utilizzo possa rientrare nel diritto garantito, altresì, dalla Costituzione all'art. 21;

c) diversa valutazione merita l'espressione *«combriccola di azzeccagarbugli»*. Essa non si limita a contestare la legittimità o la correttezza di uno specifico atto, ma qualifica in termini spregiativi il gruppo dei destinatari, svilendone indistintamente l'operato e la credibilità professionale. Nel contesto della comunicazione, tale formulazione non appare necessaria per esporre le ragioni di dissenso dell'interessata e supera il limite della critica funzionale alla difesa.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che la rilevanza disciplinare debba essere circoscritta a tale specifica espressione, non essendo sufficiente il mero carattere aspro delle altre locuzioni a fondare, autonomamente, un giudizio di responsabilità.

Assume rilievo, nella valutazione complessiva della condotta, la circostanza che la memoria del 28 maggio 2026 sia stata inviata personalmente dall'incolpata non soltanto alla Commissione Direttiva Arbitri, nell'ambito del procedimento disciplinare che la riguardava, ma anche al Presidente e al Segretario federale, estranei alla funzione decisoria esercitata dalla Commissione in quel procedimento.

Tale circostanza, pur non potendosi ritenere come una divulgazione pubblica delle espressioni contestate, rileva, tuttavia, ai fini della valutazione del contesto comunicativo: l'incolpata ha scelto di portare le proprie valutazioni sull'operato della Commissione, anche a conoscenza di ulteriori soggetti appartenenti all'organizzazione federale, quali ulteriori destinatari della nota mail in questione, ampliando la cerchia dei destinatari rispetto a quella strettamente funzionale al procedimento.

In questo contesto, l'espressione «*combriccola di azzeccagarbugli*», per la sua connotazione spregiativa e per il riferimento collettivo ai componenti dell'organo, non si risolve in una mera contestazione tecnico-giuridica del provvedimento, ma assume una portata denigratoria che travalica quanto necessario per rappresentare le ragioni di dissenso dell'interessata.

La responsabilità non discende dalla contestazione dell'operato della CDA, né dalla scelta dell'interessata di rassegnare le dimissioni, ma esclusivamente dalla modalità espressiva sopra individuata.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il Tribunale ritiene di dover tenere distinte le espressioni oggetto di esame, ed in particolare l'espressione «*combriccola di azzeccagarbugli*» deve ritenersi certamente lesiva della reputazione dei soggetti cui è rivolta, e del prestigio, dignità e onorabilità degli esponenti della Federazione cui era rivolta.

Va contestata all'incolpata, altresì, l'aggravante di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) del RGF, in quanto quest'ultima ricopriva, al momento dei fatti, il ruolo di Giudice Arbitro Internazionale, la

28.12.26

cui condotta deve essere a *fortiori* improntata "*ai principi di lealtà, imparzialità, integrità e onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità, mantenendo...correttezza, trasparenza e reciproco rispetto*" (cfr. art. 6, Codice Etico Fic); quanto alle ulteriori espressioni «*ennesimo atto inquisitorio*» e «*potere borbonico*» queste possono, invece, rientrare nell'alveo della critica e dell'esercizio del diritto di difesa.

D'altra parte si rileva che la deferita, sentita all'udienza del 27 ottobre 2026 ha dichiarato a questo Collegio che non era sua intenzione offendere, che ha agito in un momento d'impulso, e che aveva già presentato le sue scuse scritte agli interessati in data 24/07/2026, respinte dai destinatari con nota del 28/07/2026.

Questo Collegio, alla luce del quadro normativo e fattuale, ritiene che tra la circostanza aggravante di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) RGF e le circostanze attenuanti desumibili dall'art. 11, comma 2 RGF, debba operarsi un giudizio di equivalenza ai sensi dell'art. 14 RGF.

Da un lato, infatti, la violazione dei doveri connessi alla funzione di arbitro internazionale e il contenuto oggettivamente lesivo dell'espressione impiegata (*"combriccola di azzeccagarbugli"*) giustificano il riconoscimento dell'aggravante, evidenziando la particolare gravità del fatto sul piano del dovere di lealtà e correttezza.

Circostanza, questa, che appare ancora più grave, laddove la lettera della sig.ra Marinai, non solo era indirizzata alla CDA, ma anche all'indirizzo mail del Presidente Federale e del Segretario Generale della FIC.

Tuttavia, l'anzianità di servizio e l'assenza di precedenti in capo alla deferita costituiscono certamente un'attenuante che l'ordinamento federale valorizza espressamente come idoneo ad attenuare la risposta sanzionatoria.

Quanto all'efficacia delle scuse scritte presentante dalla sig.ra Marinai, la loro rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 11 lett. b) deve ritenersi ridotta in quanto non spontanee e presentate dopo il deferimento.

Per quanto sopra e in applicazione dell'art. 14, comma 2, RGF, si ritiene sussistere-l'aggravante di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e le attenuanti di cui all'art. 11, comma 2, RGF, dovendosi pertanto procedere alla determinazione della sanzione in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito accertato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta sussistente la violazione delle norme contestate nei limiti di cui sopra, e ritenuta l'equivalenza tra le circostanze aggravanti ed attenuanti,

APPLICA

nei confronti della sig.ra Manola Marinai, tessera FIC 00507, la sanzione della ammonizione scritta *ex* art. 5 comma 1 lett. a) RGF

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione

- all'incolpata sig.ra Manola Marinai, nel domicilio eletto
- alla Procura Federale FIC, al suo indirizzo PEC
- al Segretario Generale FIC, al suo indirizzo PEC ai fini dell'applicazione della sanzione comminata.

DISPONE

la pubblicazione della presente decisione sul sito federale, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento da remoto il 27 ottobre 2026.

Avv. Valentina Minelli - Presidente

Avv. Lorenzo Guido - Componente relatore

Avv. Biagio Terrano - Componente

ID Biagio Terrano
27/10/2026 16:50:11 UTC+0100

28.10.26